

<p>STATUTO FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA</p>

Art.1 Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Teatri di Piacenza", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Piacenza, Via Verdi n° 41, presso la sede del Teatro Municipale di Piacenza di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Piacenza.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Piacenza e degli altri Fondatori originari.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'Estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia, sia all'Estero.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopo istituzionale

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative di prosa e musicali, con particolare riferimento alla concertistica, all'opera lirica e alla danza, oltre ad attività collaterali, atte a favorire la crescita culturale della collettività rispetto alle suddette discipline artistiche, senza preclusione di generi. La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere specifiche iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza. La Fondazione persegue, infine, finalità di sostegno alle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi, e iniziative di tipo culturale, di sviluppo alla domanda culturale provinciale, anche per favorire la coesione sociale, la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dell'uso razionale delle risorse ambientali come fondamento della cultura moderna, di agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo dell'economia territoriale e del turismo culturale sostenibile.
2. In particolare, la Fondazione provvede a garantire:
 - a) il funzionamento, la gestione e l'amministrazione dei Teatri Municipali di Piacenza;
 - b) la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, concertistica, opera lirica e danza e altre forme di teatro musicale, oltre ad attività collaterali, nell'ambito di una organica programmazione, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni assimilate.

Art.3 Funzioni

1. Nel perseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione assolve alle seguenti funzioni:
 - a) realizzare e gestire le attività indicate al precedente art.2, avvalendosi dei propri organici aventi specifiche competenze tecniche, artistiche, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, oltre alla promozione di spettacoli realizzati da terzi;
 - b) curare la diffusione e la distribuzione degli spettacoli prodotti anche presso altri centri di rappresentazione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - c) promuovere corsi di formazione professionale per quadri artistici e tecnici;
 - d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
 - e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività, compresi gli accordi necessari per l'ingaggio di compagnie musicali e teatrali o di singoli artisti, e apposite convenzioni per assicurare la presenza del personale di servizio necessario allo svolgimento delle attività in programma,
 - f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con il mondo teatrale.

Art.4 Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) partecipare, costituire, ovvero, concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati;
 - f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art.5 Patrimonio e finanziamento delle attività

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dagli altri apporti ricevuti in dotazione dai Fondatori indicati nell'articolo 11. Tale patrimonio, che potrà essere aumentato con apporti da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire alla loro realizzazione, è integralmente destinato al perseguimento dei fini statutari.
2. Il patrimonio comprende:
 - a) il fondo di dotazione formato dagli apporti in denaro o in natura effettuati dai fondatori e dagli aderenti;
 - b) i beni immobili e/o relativi diritti e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, enti pubblici, privati e persone fisiche, i quali condividano gli scopi della Fondazione, specificatamente destinati a patrimonio.
3. I contributi d'esercizio ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione ed a quelli derivanti dal fondo di dotazione.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome. Essa può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art.6 Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art.7 Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore dei Teatri, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato di 180 giorni.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all'organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
5. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art.8 Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore dei Teatri entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.
2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; gli Organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.

Art.9 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Direttore dei Teatri;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10 Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Piacenza o persona da lui delegata.
2. Il Presidente ha:
 - a) la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - d) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - e) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore dei Teatri, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art.11 Fondatori

1. Sono Fondatori: il Comune di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Enà SpA., Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza e Confindustria Piacenza.
2. La qualifica di Fondatore, si assume con l'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale per tre anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Fondatore dura 3 anni e può essere confermata di triennio in triennio con la rinnovata assunzione dell'impegno al versamento della contribuzione minima di cui al precedente comma. Tale volontà dovrà essere comunicata al Presidente della Fondazione almeno 6 mesi prima della scadenza del triennio.

Art.12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo istituzionale. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri incluso il Presidente della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati una sola volta.
4. Sono membri del Consiglio Direttivo per il primo triennio un rappresentante della Fondazione di Piacenza e Vigevano e un rappresentante di Enìa SpA. Successivamente saranno nominati membri del Consiglio i rappresentanti dei due maggiori conferenti tra i Soci Fondatori.
5. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice-Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
8. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
 - a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 4;
 - b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - c) approvare i regolamenti;
 - d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - e) deliberare le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;
 - f) approvare le modifiche statutarie;
 - g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 14 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;
 - h) deliberare in ordine all'aggiornamento della contribuzione annuale minima a carico dei Fondatori di cui al 2° comma dell'articolo 11;
 - i) nominare il Direttore dei Teatri, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività gestionali e dell'organizzazione, ed estranee al Consiglio Direttivo, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
 - j) può nominare uno o più Direttori o Consulenti Artistici, su proposta del Presidente, sulla base dei diversi ambiti di operatività della Fondazione (lirica, concertistica, danza, prosa), scelti tra soggetti qualificati per l'esperienza acquisita in ambito musicale e artistico, nell'organizzazione teatrale e nella predisposizione delle singole stagioni. Per questi soggetti, estranei al Consiglio Direttivo, sarà fissata la durata e il tipo di incarico, eventuali incompatibilità e divieti di esercizio di altre attività;
 - k) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
 - l) svolgere ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
 - m) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto, previo preavviso o per gravi e giustificati motivi.

Art.13 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di uno dei componenti.
3. L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Revisore.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
5. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
6. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
7. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
8. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

Art.14 Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo minimo di tre anni, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di Sostenitore Aderente ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

Art.15 Direttore dei Teatri

1. Il Direttore dei Teatri, è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 8, lettera i).
2. Al Direttore dei Teatri sono assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa;
 - b) responsabilità della gestione generale ed economico-finanziaria delle iniziative approvate;
 - c) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario;
 - d) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
 - e) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

3. Il Direttore dei Teatri verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore dei Teatri viene sostituito da un funzionario della Fondazione da esso delegato.

Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo della gestione e il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti iscritti al Registro dei Revisori contabili e nominati dal Consiglio Direttivo, sentita l'Amministrazione Comunale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla attendibilità e veridicità delle poste di bilancio e sull'attività di controllo effettuata.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. In caso di dimissioni o decadenza, il componente o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata rimanente del mandato.

Art.17 Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore dei Teatri ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Art.18 Recesso

1. Ai Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali in analogia all'articolo 24 del Codice Civile.
2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificatamente dal Consiglio Direttivo.

Art.19 Clausola di rinvio

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.